



COMUNE DI POMARETTO

PROVINCIA DI TORINO

✉ Piazza della Libertà n. 1 – 10063 Pomaretto (TO)

☎ n. 0121-81241 - fax 0121-803719

e-mail pomaretto@ruparpiemonte.it pomaretto@cert.ruparpiemonte.it

sito: www.comune.pomaretto.to.it – www.pomaretto.to.gov.it

Prot. n° 1310

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: "Ricognizione in merito al permanere dell'interesse pubblico nelle società partecipate." Pomaretto li 31.3.2015

IL SINDACO

ATTESO che a seguito del processo di riordino degli enti locali, nell'ambito dei diritti relativi alle partecipazioni societarie l'ente locale può provvedere alla dismissione o alla ricognizione delle partecipazioni in capo a società dallo stesso partecipate;

PRESO ATTO quindi che il contesto generale istituzionale e di finanza ed i principi di economicità e di efficacia che ispirano l'azione amministrativa degli enti, impongono il completamento del processo di revisione del sistema delle partecipazioni locali, il cui esito potenziale potrebbe essere il mantenimento di società partecipate dall'ente in quanto effettivamente utili ed indispensabili per la gestione di alcuni servizi di portata generale, la dismissione delle partecipazioni non aventi i requisiti legali per il mantenimento o non strategiche in relazione alle finalità istituzionali dell'Ente, nonché la razionalizzazione delle società partecipate ritenute necessarie esclusivamente in relazione all'erogazione di servizi pubblici locali o allo svolgimento di funzioni e servizi strumentali;

ATTESO che tale processo potrebbe diventare parte essenziale delle politiche di bilancio dell'Ente del prossimo futuro in quanto necessario ad assicurare il reperimento di risorse straordinarie da destinare al finanziamento dei programmi di investimento che interesseranno il territorio nei prossimi anni;

RICHIAMATI:

- l'art. 3, comma 27 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008), stabilisce che "Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza";
- l'art. 3, comma 28 della stessa legge n. 244/07 prevede che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al sopra citato comma 27;
- la Legge 18.06.2009, n. 69 (art. 71 co. 12 bis lett. b) che ha escluso dalla ricognizione le partecipazioni indirette;

- l'art. 19, co. 2 lett. a del D.L. n. 78/2009 convertito in L. n. 102/2009 che ha stabilito l'obbligo di trasmettere la presente Deliberazione alla Corte dei Conti;
- l'art. 13 del D.L. 223/2006 convertito in legge n.258/2006 sulle "Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza" che prevede "Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale;

PREMESSO che il Comune di POMARETTO è socio direttamente nei seguenti organismi partecipati, di cui si sintetizzano, per ciascuna delle società in elenco suddivise per tipologia, l'oggetto sociale e le percentuali di detenzione di azioni:

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	% DETENUTA
<i>ATTIVITA' CONSORTILI DI VARIA NATURA e SERVIZI PUBBLICI DI AREA VASTA</i>		
Acea Pinerolese industriale	Servizio idrico integrato, trattamento dei rifiuti organici e gestione dei relativi impianti di proprietà della stessa (polo ecologico – costituito da impianto di valorizzazione rifiuti e impianto di compostaggio) e gestione calore per privati con centrali termiche unificate di proprietà della stessa.	1,49%
Acea servizi territoriali	Fornisce ai comuni soci servizi strumentali di assistenza tecnica specializzata. Per il Comune di POMARETTO fornisce il servizio gestione calore.	0,01%
Acea pinerolese energia	Svolge attività di vendita di gas metano anche a favore del Comune di Pomaretto e fornisce servizi energia per grandi utenze in gestione, anche elettrica dal mese di settembre 2014.	1,49%
La tuno srl	La progettazione, la promozione, la realizzazione, la gestione e la commercializzazione di iniziative ed interventi che potenzino e sviluppino attività e servizi comunque collegati o utili all'espansione del settore turistico-	0,51%

	culturale nelle Valli Chisone e Germanasca, promuovendone lo sviluppo economico e sociale. gestione delle attività dell' <i>Ecomuseo delle Miniere e della Val Germanasca</i> , ed in particolare dei siti di <i>ScopriMiniera</i> e <i>ScopriAlpi</i>	
SMA TORINO spa	Gestione acquedotto	0,002%

E PER LE SOCIETA' INDIRETTE

A) SOCIETA' PARTECIPATE DA ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A.

- 1) **Distribuzione Gas Naturale s.r.l. - DGN s.r.l.** Gestione del servizio di distribuzione gas naturale
- 2) **ACEA AMBIENTE S.R.L.** L'azienda svolge il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a favore del Bacino 12 della Citta Metropolitana di Torino, composto da 47 Comuni, tra i quali il Comune di Pomaretto, con un fatturato consolidato pari a euro 25.112.177.
- 3) **ACEA POWER S.R.L.** La società ha ad oggetto la progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle reti di teleriscaldamento del Comune di Pomaretto
- 4) **AMIAT VEICOLO S.P.A.** L'azienda gestisce la partecipazione in AMIAT S.p.A.

B) SOCIETA' PARTECIPATE DA ACEA PINEROLESE ENERGIA S.r.L.

- 1) **ACEA PINEROLESE ENERGIA RINNOVABILI S.r.L.** Gestione della centrale idroelettrica denominata "Alba Ovest"
- 2) **E-GAS S.r.L.** Importazione, esportazione, approvvigionamento, trasporto, fornitura e somministrazione di gas naturale ed energia elettrica

DATO ATTO che la disciplina delle dismissioni delle società partecipate da parte di soggetti pubblici è stata drasticamente modificata a seguito della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) che ha abrogato buona parte dei previgenti obblighi di dismissione, prendendo atto che gli stessi sarebbero stati difficilmente rispettati da parte della P.A., tantomeno, nei tempi previsti dalla previgente normativa, sostituendo la logica di semplificazione che ispirava le precedenti norme con l'inversa logica di lasciare al soggetto pubblico la scelta se mantenere o costituire dei soggetti partecipati purché sia assicurata la sostenibilità economica di tale scelta nel medio periodo;

ATTESO inoltre che la legge di stabilità 2014 ha previsto:

- in tema di ripianamento delle perdite l'obbligo degli enti soci di accantonare un determinato importo, pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in proporzione alla quota posseduta; a partire dal 2015 in maniera incrementale in modo tale da poter dare alla società partecipata la possibilità di poter compensare eventuali perdite gradualmente e che l'andamento dell'operato del soggetto partecipato debba essere valutato in base ai risultati di esercizio ottenuti nell'arco di un triennio;
- **Nel caso di risultato economico negativo** ("per quattro dei cinque esercizi precedenti", a partire dal quinquennio 2012/2016), **accanto a sanzioni a carico dei componenti degli organi di amministrazione (riduzione del compenso del 30% e revoca del mandato)**, si prevede che a partire dall'esercizio 2017 i soggetti partecipati siano destinatari di significative sanzioni, con espressa esclusione delle "società che svolgono servizi pubblici locali" - "sono posti in liquidazione entro sei

mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio" (art. 1, comma 555, legge n. 147/2013).

- **qualora la pubblica amministrazione di riferimento non proceda alla messa in liquidazione del soggetto partecipato (ovvero alla cessione della propria partecipazione) entro tale lasso temporale, "i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci"** (art. 1, comma 555, ultimo capoverso, legge n. 147/2013; enfasi aggiunta);

RICHIAMATA inoltre la riforma (dlgs. 23 giugno 2011 n.118) in tema di contabilità pubblica che prevede l'armonizzazione contabile per tutti gli enti, con l'obbligo di redigere il bilancio consolidato;

CONSIDERATO opportuno in analogia con quanto disposto dall'Art.3 comma 27 e 28 della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008) verificare che le Società che erogano servizi di interesse generale e quelle che svolgono attività di produzione di beni e di servizi siano strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali proprie dell'amministrazione di riferimento;

RIBADITO che il mantenimento di partecipazioni in società da parte del Comune richiede anche la verifica dei seguenti presupposti:

- la funzionalizzazione pubblica delle attività realizzate dai soggetti partecipati, assumendo quale parametro essenziale la rilevazione della sussistenza del pubblico interesse ad operare con tali strumenti;
- il rapporto di "stretta necessità", la cui valutazione deve essere effettuata tenendo conto da un lato dell'oggetto sociale della società e dall'altro delle attività istituzionali di competenza dell'Ente, in questo ambito accertando la rispondenza delle attività poste in essere dagli organismi societari alle norme ordinamentali di riferimento, agli atti fondamentali espressione dell'autonomia dell'ente, agli indirizzi ed ai programmi di governo nonché ai principi concernenti l'ottimizzazione delle risorse e più in generale ai criteri di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa;
- la definizione di "servizi di interesse generale" debbono intendersi di volta in volta in via interpretativa ("*libro verde dei servizi pubblici*") i servizi, "di mercato" e "non di mercato", caratterizzati da parametri quali l'universalità del servizio, la continuità di erogazione, i sistemi qualitativi, l'accessibilità delle tariffe, la tutela degli utenti e dei consumatori e assoggettati a specifici obblighi di servizio pubblico;

DATO ATTO inoltre che nel corso del 2014 sono state svolte sedute di approfondimento sulle società partecipate le cui risultanze, coordinate alle esigenze di bilancio, portano a sintetizzare le conclusioni di seguito riportate:

Nome	ELEMENTI RISULTANTI DALL'ANALISI
Si tratta di Società strategiche per l'economia del territorio.	
Consorzio ACEA	Svolge funzioni strategiche coerenti con quelle di area vasta, relative alla gestione dei rifiuti.
Accea Pinerolese Industriale	La società gestisce nella forma in house providing i servizi pubblici locali sopra descritti, consentendo all'Ente locale socio – a seconda dei servizi – un abbattimento dei costi, un notevole controllo (e conseguente possibilità di intervento) sulla pianificazione e sulla qualità dei servizi resi.

Acea servizi territoriali	La società fornisce servizi strumentali all'attività degli enti locali soci, consentendo a questi ultimi un notevole abbattimento dei costi, oltre ad un maggior controllo (e conseguente possibilità di intervento) sulla pianificazione e sulla qualità dei servizi resi.
Acea pinerolese energia	Il Comune, attraverso la propria società, riesce a calmierare i prezzi dei servizi offerti sul proprio territorio alla collettività, ampliando al contempo il numero dei competitor sul mercato e di conseguenza l'offerta e la qualità dei servizi offerti ai cittadini.
Sma Torino	La società gestisce reti idriche e impianti di trattamento di acque potabili e acque reflue fra i più grandi ed avanzati in Europa. SMAT produce annualmente oltre 250 milioni di metri cubi di acqua potabile di buona e costante qualità, rispondenti alla normativa vigente e verificati ogni anno da oltre 250.000 analisi di laboratorio. SMAT provvede alla raccolta delle acque reflue urbane attraverso 6.000 km di reti fognarie e cura particolarmente il controllo degli scarichi industriali in pubblica fognatura utilizzando anche sistemi di videoispezione, con robot campionatori automatici in rete.
La tuno srl	La società svolge una importante attività di progettazione, la promozione, la realizzazione, la gestione e la commercializzazione di iniziative ed interventi che potenzino e sviluppino attività e servizi comunque collegati o utili all'espansione del settore turistico-culturale nelle Valli Chisone e Germanasca, promuovendone lo sviluppo economico e sociale. Attualmente si valuta l'ipotesi di riconfigurazione della compagine sociale, mediante la trasformazione della società attuale in altro Ente senza fini di lucro, ossia Fondazione o associazione, nel momento in cui si appuri che la gestione societaria non produce ricavi sostenibili e renda necessaria una costante attività di ricapitalizzazione e comunque entro il termine di 6 mesi dalla data di approvazione della deliberazione di ricapitalizzazione della società.

DICHIARA

- di non voler dismettere/privatizzare/cedere, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge che risulteranno più convenienti anche in relazione alla congruità economica, le partecipazioni del Comune di Pomaretto in:

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE
ACEA SERVIZI TERRITORIALI
ACEA PINEROLESE ENERGIA
LA TUNO SRL
SMAT TORINO

- società/organismi partecipati non strettamente riconducibili all'esercizio delle funzioni del Comune fin da ora identificabili: NON ESISTENTI
- di esprimere l'indirizzo per le società partecipate di procedere con successivi atti a dismissione/privatizzazione/cessione nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge che risulteranno più convenienti anche in rapporto alla congruità economica, in relazione:
 1. al permanere in capo al Comune delle funzioni riconducibili all'oggetto sociale della partecipata e quindi al permanere dell'interesse pubblico del Comune.
 2. all'andamento economico-finanziario dell'anno 2015 qualora si dovessero rilevare i risultati economici negativi degli ultimi due bilanci d'esercizio 2014 e 2015;
- di assumere la documentazione allegata alla presente deliberazione, relativa alle partecipazioni dirette e indirette delle società partecipate ACEA PINEROLESE ENERGIA, ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE E ACEA SERVIZI STRUMENTALI e SMAT TORINO in capo al Comune di Pomaretto, come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare atto che è in vista una attività di riconfigurazione della compagine sociale della società LA TUNO SRL mediante la trasformazione della stessa in altro Ente senza fini di lucro (Fondazione o associazione) dal momento che si appura che la gestione societaria non produce ricavi sostenibili e rende necessaria una costante attività di ricapitalizzazione;
- di dare altresì atto che il processo di riconfigurazione indicato deve trovare compimento entro il termine di sei mesi dalla data di approvazione di alcuna deliberazione di ricapitalizzazione della società.
- di autorizzare la Giunta Comunale al compimento di tutti gli atti necessari e/o opportuni per individuare la migliore soluzione in attuazione di quanto previsto ai punti precedenti, anche in relazione a valutazioni sulla congruità economica;

Pomaretto, 31.3.2015



IL SINDACO
Danilo Breusa